



COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

Città di Maranello

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Delibera Numero 194 del 29/12/2020

Oggetto : INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 14/2017
"PATROCINIO LEGALE EX ART. 12 CCNL DEL 12/02/2002. PROVVEDIMENTI"

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **15:00**, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella **Residenza Municipale**, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Sindaco n.217 del 27/03/2020 in attuazione dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del **Sindaco Luigi Zironi** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricata della redazione del presente verbale il **Vice Segretario Medici Monica**.

Intervengono i Signori

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
ZIRONI LUIGI	SINDACO	SI
MILILLI MARIAELENA	VICE SINDACO	SI
FERRARI CHIARA	ASSESSORE	SI
MARSIGLIANTE ELISABETTA	ASSESSORE	SI
COSTETTI ALESSIO	ASSESSORE	SI
OTTOLINI DANIELA	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 14/2017
"PATROCINIO LEGALE EX ART. 12 CCNL DEL 12/02/2002.PROVVEDIMENTI"

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione G.C. n. 14 del 7/2/2017 con cui è stato deliberato il riconoscimento del patrocinio legale ad un proprio dipendente, nell'ambito di un procedimento incardinato avanti la Procura Regionale della Corte dei Conti, per fatti connessi con l'espletamento dei compiti istituzionali;

Dato atto:

- che la richiesta di patrocinio veniva accolta in base all'art. 12 del C.C.N.L. Area Dirigenza comparto Regioni ed Autonomie Locali biennio economico 2000-2021 del 12/02/2002, il quale prevede:

"1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. 3. Sussiste l'onere della scelta di un "legale di comune gradimento";

- che i presupposti per il riconoscimento del patrocinio legale risultavano soddisfatti, escludendo, in particolare, la sussistenza di un conflitto di interessi tra l'amministrazione ed il dirigente patrocinato, supportata dalla ricostruzione e dalla disamina dei fatti contestati che evidenziava l'inconsistenza di danno nei confronti dell'Amministrazione;

Vista la sentenza n. 155/2020/A emessa dalla Terza sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, in sede di Appello, che, oltre ad avere assolto il dipendente, ha liquidato a suo favore l'importo dovuto da questa Amministrazione a titolo di integrale rimborso delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 31, 2^a comma, decreto legislativo 26.8.2016, n. 174 - c.d. Codice di giustizia contabile;

Ricordata la giurisprudenza (*ex multis* cfr. Cassazione, sez. lavoro, 19.8.13, n. 19195 e Corte dei Conti sez. giurisdizionale per la Regione Lazio, del 5.9.19, n. 461) sulla spettanza esclusiva del giudice contabile a liquidare con la sentenza che definisce il giudizio l'ammontare delle spese di difesa del prosciolto, senza successiva possibilità per quest'ultimo di chiedere in separata sede, all'amministrazione medesima, la liquidazione di ulteriori spese sostenute, neppure in via integrativa, rispetto alla liquidazione operata dal giudice contabile;

Ricordato inoltre il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 13436 del 13/01/2016 che testualmente recita *"La liquidazione del giudice contabile rappresenta ex lege la misura del diritto al rimborso delle spese legali da parte dell'Amministrazione"*;

Ritenuto pertanto di integrare e meglio specificare quanto disposto al punto 4) della deliberazione G.C. n. 14/2017, prevedendo che l'assunzione delle spese legali da parte del Comune di Maranello potrà essere solo entro i limiti dell'importo liquidato in sentenza dal giudice contabile;

Visti:

Il d.lgs 267/2000 "Testo Unico degli EE.LL.";

lo Statuto Comunale

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano al presente atto;

All'unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

1) per i motivi espressi in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di integrare la deliberazione G.C. n. 14 del 7/2/2017, precisando il punto 4) del dispositivo con la seguente formulazione:

“4) di subordinare, a termini della vigente normativa, l'assunzione delle spese legali alla condizione che il procedimento in parola si concluda con sentenza di assoluzione che accerti la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e comunque solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa, entro i limiti della quantificazione delle spese legali determinata dal giudice contabile in sentenza;”

2) di dare atto che le eventuali ed ulteriori spese di giudizio sostenute dal dipendente per il contenzioso in oggetto dovranno trovare copertura nella polizza assicurativa del dipendente stesso.

Indi, con separata votazione favorevole all'unanimità;

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lvo n.267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali"

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Luigi Zironi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Vice Segretario
Medici Monica
Atto sottoscritto digitalmente
